

Ecc.ma Procura della Corte dei Conti- Lombardia

Via Marina n. 5 Milano

A mezzo PEC: lombardia.procura@corteconticert.it

ESPOSTO-DENUNCIA

Oggetto: Segnalazione circa la sussistenza di un possibile danno erariale per responsabilità amministrativa

I sottoscritti:

Marco degli Angeli,



in qualità di cittadini e consiglieri regionali, essendo venuti a conoscenza nell'esercizio del proprio mandato istituzionale di fatti di particolare gravità che riguardano, in estrema sintesi, l'adozione di talune delibere da parte all'ASST di Crema, potenzialmente in contrasto con l'art. 97 Cost. in punto di *mala gestio* della cosa pubblica con conseguente possibile danno erariale alle casse dell'ASST – Crema stessa e, indirettamente, alla Regione Lombardia essendo l'ente pubblico in esame vigilato dalla Regione stessa.

Pertanto, è intenzione dei soggetti firmatari della presente segnalazione sottoporre all'attenzione della Spett. Le Procura della Corte dei Conti di Milano i fatti qui di seguito riportati, affinché vengano effettuate le opportune indagini e sia valutata la sussistenza di eventuali profili di responsabilità amministrativa in capo ai dirigenti dell'ASST - Crema e agli amministratori pubblici che hanno adottato i seguenti atti amministrativi contrari ai principi di contabilità pubblica, efficienza ed economicità e buon andamento ex art. 97 Cost. e qui di seguito meglio elencati:

- 1) Nota protocollo n. 4192 del 23/2/2021 Direzione Generale dell'Asst Crema indirizzata all'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lombardia ed avente ad oggetto richiesta di disponibilità di immobili in Crema da adibire a deposito della Farmacia Ospedaliera e Territoriale;
- 2) Nota protocollo E n. 5866 del 15/3/2021 di risposta dell'Agenzia del Demanio - Direzione Generale Lombardia;
- 3) Deliberazioni n. 271 del 14/05/2021, n. 341 del 17/06/2021 e n. 433 del 28/07/2021 adottate dalla Direzione Generale Asst-Crema aventi ad oggetto indizione di avvisi pubblici per la manifestazione di interesse ad offrire spazi a titolo di locazione passiva;

- 4) Deliberazione n. 515 del 23/09/2021, mediante la quale l'Asst – Crema ha proceduto ad avviare l'iter finalizzato alla formulazione del parere di congruità del canone da parte dell'Agenzia del Demanio ex art. 1, comma 479, Legge n. 266/05;
- 5) Verbale di delibera n. 211 del 29/03/2022, con oggetto: “*Servizio di logistica centralizzata ditta COOPSERVICE SOC. COOP.P.A – estensione del contratto per la logistica dei beni farmaceutici. Periodo dal 1/4/2022 al 30/11/2022*” contenente comunicazione Pec dell'avv. Michele Barrilà, legale della società LA.RA di Fornaroli Mario e C. S.a.s., vincitrice della procedura di evidenza pubblica bandita da ASST- Crema, avente ad oggetto l'avvenuta decadenza della proposta economica per inutile decorso del termine di 180 giorni dalla data di scadenza termine di ricezione della proposta stessa;
- 6) Delibera n. 215 del 31/3/2022 con oggetto: “*Approvazione del contratto di sublocazione con Coopservice, società cooperativa P.A. per l'utilizzo di immobile sito nel comune di Offanengo da adibire a transit point nell'ambito dell'estensione contrattuale disposta con riferimento alla logistica dei beni farmaceutici?*”;
- 7) Contratto per logistica beni farmaceutici stipulato da ASST- Crema con Coopservice Soc. Coop;
- 8) Delibera n. 713 del 22 settembre 2022 della Direzione Generale ASST – Crema, mediante la quale si addiveniva a stipula di contratto di locazione con LA.RA di Fornaroli Mario e C. S.a.s avente ad oggetto il medesimo immobile di cui alla precedente Delibera n. 515 del 23/09/2021.

*

Ai fini della corretta disamina del caso e di una migliore comprensione delle implicazioni giuridiche e legali afferenti alla fattispecie in oggetto, si è ritiene quindi opportuno effettuare una ricostruzione dei fatti obiettivamente rilevanti come desumibili dai documenti amministrativi allegati al presente esposto/ denuncia che sono stati reperiti nell'esercizio del mandato istituzionale e dei quali si è in possesso in ragione del ruolo di consiglieri regionali che ricopriamo.

IN FATTO

I. Premessa

Per comprendere l'origine della vicenda in esame, occorre necessariamente premettere quanto segue. A seguito della deliberazione n. 531 del 20/12/2018, l'Asst di Crema stipulò un contratto di locazione per l'occupazione dell'immobile situato in via Dogali n. 12-14, da adibire a magazzino farmaceutico per il periodo compreso tra l'01/01/2019 ed il 31/12/2022.

Tuttavia, in data 24/06/2020 (prot. ASST n. 17178/2020), il locatore comunicò alla Asst la volontà di recedere dal contratto di locazione sopra detto con decorrenza dal 30/06/2021, ovvero un anno e mezzo prima rispetto a quanto inizialmente pattuito.

Purtroppo, l'immobile in questione, adibito contrattualmente sia come sede del magazzino farmaceutico sia come destinazione per gli uffici di pertinenza, risultava indispensabile per lo svolgimento del servizio pubblico dell'ASST.

Ciò considerando, con nota protocollo n. 4192 del 23/2/2021, la Direzione Generale dell'Asst Crema inviò all'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lombardia una richiesta di disponibilità di immobili in Crema da adibire a deposito della Farmacia Ospedaliera e Territoriale.

Tuttavia, con nota protocollo E n. 5866 del 15/3/2021, la suddetta Agenzia fornì un riscontro negativo all'Asst specificando che: *“Nell'attualità non sono disponibili nella città di Crema locali demaniali, patrimoniali disponibili e/o locali inseriti nel Fondo Patrimonio Immobili Pubblici e/o nel Fondo Patrimonio Uno e/o immobili di proprietà dei fondi istituiti e gestiti dalla Società di Gestione del Risparmio INVIMIT e/o locali confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della Legge 109/1996 idonei per essere utilizzati a deposito della Farmacia Ospedaliera e Territoriale di codesta Azienda. Si dichiara inoltre l'inesistenza nel data-base Paloma di beni da poter utilizzare per le finalità oggetto di richiesta”*.

A fronte della situazione sopra riportata, ovvero a seguito di una formale richiesta dell'Asst, formalizzata con nota protocollo n. 7188 del 24/03/2021, il proprietario dell'immobile in questione di via Dogali ha prorogato la scadenza al 31/12/2021 rettificandola successivamente tal 15/12/2021, così come si evince da comunicazione protocollo n. 26902 del 15/10/2021.

II. La procedura di evidenza pubblica

Vista quindi la cogente necessità di trovare una nuova sede da adibire a magazzino farmaceutico, l'Asst di Crema, con le deliberazioni n. 271 del 14/05/2021, n. 341 del 17/06/2021 e n. 433 del 28/07/2021 ha indetto avvisi pubblici per la manifestazione di interesse ad offrire spazi a titolo di locazione passiva.

La suddetta manifestazione di interesse ha avuto i seguenti esiti:

- La procedura indetta con la deliberazione n. 271 del 14/05/2021 ha avuto esito negativo in quanto ha visto la partecipazione di n.1 candidatura ritenuta non valutabile (cfr. deliberazione n. 341/2021);
- la procedura indetta con deliberazione n. 341 del 17/06/2021 ha avuto esito negativo in quanto ha visto la partecipazione di n. 1 candidatura ritenuta non ammissibile (cfr. deliberazione n. 433/2021);
- la procedura indetta con deliberazione n. 433 del 28.07.2021 si è conclusa con la partecipazione di n. 1 candidatura ritenuta ammissibile. Trattasi dell'Immobiliare La.Ra e C. S.a.s.**

In considerazione dell'esito della procedura bandita con deliberazione n. 433/2021 e recepito con deliberazione n. 515 del 23/09/2021, l'Asst ha proceduto ad avviare l'iter finalizzato alla formulazione del parere di congruità del canone da parte dell'Agenzia del Demanio ai sensi dell'art. 1, comma 479, Legge n. 266/05.

In particolare, con determinazione dirigenziale n. 891/2021, l'UOC Tecnico Patrimoniale ha provveduto a conferire uno specifico incarico all'Ing. Farina per la redazione di una perizia estimativa, elaborata ed infine giunta in data 29/10/2021 all' Asst.

Si rappresenta altresì come la determinazione del canone di locazione indicato dal professionista si discostasse dal valore riportato nella perizia redatta dal professionista incaricato dal proprietario dello stabile individuato, presentata in sede di offerta.

Segnatamente, la prima quota proposta per il canone di locazione era pari ad **€ 96.817,00 oltre IVA**, mentre l'importo determinato dalla perizia estimativa della ASST corrispondeva ad **€ 91.127,93 oltre IVA** (Cfr. ITR 21547 del 19 Settembre 2022, **ALL. n. 1**).

Come ammesso dalla stessa direzione dell'ASST, mediante PEC del 12 agosto 2022 (**ALL. n. 2**) “*l'avviso pubblico prevedeva che la procedura si perfezionasse solo a fronte del parere (positivo) di congruità del canone rilasciato dall'Agenzia del Demanio. Si trattava di un auto-vincolo che l'ASST si è imposta con la lex specialis nel perseguitamento dell'interesse alla salvaguardia delle risorse pubbliche (pur non essendovi tenuta, cfr. Circolare Agenzia del Demanio prot. n. 16155/2014)*”.

Poiché il canone di locazione indicato nella perizia si è discostato dal valore presentato in sede di offerta, l'ASST, in ossequio al disposto della Circolare dell'Agenzia del Demanio prot. n. 16155/2014, ha domandato all'Immobiliare La.ra. di accettare il canone determinato in sede di perizia (nota prot. n. 28154 del 3 novembre 2021);

Successivamente, con nota prot. n. 33185 del 31 dicembre 2021, l'ASST ha sollecitato il riscontro all'Immobiliare La.ra in merito all'accettazione della perizia estimativa, quest'ultima pervenuta all'ASST in data 14 gennaio 2022 (nota prot. n. 674 del 14.01.2022), unitamente all'invio del parere favorevole rilasciato dal Comando dei vigili del fuoco ai fini delle certificazioni antincendio.

Infine, in data 14 gennaio 2022, l'ASST ha presentato la richiesta di parere di congruità all'Agenzia del Demanio (cfr. nota prot. n.680/2022, ALL. n. 3), la quale, come si vedrà nel prosieguo della trattazione, potrebbe in tesi costituire condotta attiva eziologicamente connessa con la responsabilità amministrativa per danno erariale astrattamente sussistente nella vicenda che ci riguarda.

III. Il ritiro dell'offerta per decadenza termini da parte di LA.RA. S.a.s.

Come anticipato sopra, l'Asst di Crema, giusto il disposto della Circolare Prot. 2014/16155 dell'11 giugno 2014, il Ministero dell'Economia – Agenzia del Demanio, non risultava tenuta a presentare la richiesta di cd. “nulla osta” ex art. 1, comma 479, Legge n. 266/05 all'indirizzo della Commissione di congruità per le valutazioni tecnico-economico-estimative.

Purtuttavia, la stessa decise discrezionalmente di inviare predetta richiesta.

Successivamente, con note dell'11 febbraio 2022 e del 1° marzo 2022 (ALL. n. 4), l'Agenzia del Demanio ha chiesto all'ASST di fornire integrazioni e chiarimenti alla perizia trasmessa il 14 gennaio 2022.

La documentazione a riscontro è stata trasmessa dall'ASST in data 11 marzo 2022, poiché l'Azienda ha dovuto attendere la Dichiarazione di conformità urbanistica redatta dal tecnico dell'Immobiliare La.ra. (Arch. Bettinelli).

Appare così fin da subito autoevidente come, pur nell'esercizio di un potere discrezionale, l'ASST abbia ingiustificatamente allungato in modo spropositato le tempistiche utili alla conclusione dell'iter amministrativo finalizzato all'acquisizione dell'immobile con l'immobiliare La.Ra S.a.s con conseguente responsabilità amministrativa e conseguente danno erariale in capo all'ASST stessa.

Purtroppo, infatti, come probabilmente prevedibile, in attesa di ricevere il suddetto parere da parte dell'Agenzia del Demanio, in data 10/3/2022 l'Avv. Michele Barrilà, legale della società LA.RA di Fornaroli Mario e C. S.a.s., comunicava a mezzo PEC all'Asst di Crema quanto segue: *“l'offerta economica formulata dalla mia assistita, stante l'inutile decorso del periodo di giorni 180 dalla data di scadenza del termine di ricezione della stessa (06.09.2021), deve, così come chiaramente previsto nell'avviso pubblico di cui in epigrafe, nonché nella dichiarazione contenuta nella proposta economica (busta C), ritenersi caducata con effetto immediato e del tutto priva di efficacia giuridica alcuna, ragione per la quale l'Immobiliare La.Ra di Fornaroli Mario e C. S.a.s. si ritiene libera da ogni vincoli nei Vs. confronti”.*

Nelle more, la proprietà di via Dogali, grazie all'interlocuzione intrapresa dall'ASST, mediante la sottoscrizione di un accordo bonario, di cui si è preso atto con deliberazione n. 626 del 11/11/202, ha prorogato la scadenza del contratto di locazione già in essere fino alla data del 31/03/2022.

Sul punto, già sotto questo primo profilo risulta evidente la sussistenza di un danno economico alle casse pubbliche. In altre parole: i canoni in favore della proprietà dell'immobile in via Dogali utili alla proroga del contratto di locazione, non sarebbero ovviamente stati necessari laddove l'offerta di cui al presente paragrafo fosse stata celermente accettata.

IV. L'estensione del contratto in essere con COOPSERVICE Soc. Coop.

Nel tentativo di far fronte alla situazione emergenziale in esame, l'ASST ha intrapreso una trattativa con la ditta Coopservice Soc. Coop. p.A¹, già affidataria del servizio di logistica centralizzata del magazzino economale aziendale presso locali della medesima Società a Desenzano del Garda.

Veniva dunque disposto l'estensione del contratto (ALL. n. 5) in corso con la Società ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a del D.Lgs. 163/2006, al fine di includere nel servizio anche la logistica dei beni farmaceutici per il tempo necessario all'individuazione di una soluzione alternativa (cfr. Deliberazione n. 211 del 29 marzo 2022).

¹ Avente sede legale in Reggio Emilia, Via Rochdale n. 5, rappresentata da Angelo Guerrieri in qualità di Procuratore, nato a Messina il 18/10/1971, C.F. GRRNGL71R13F158M.

Nel dettaglio, come specificato all'interno della delibera n. 215 dello 31/3/2022, il contratto di appalto per il servizio di logistica centralizzata è da considerarsi come “Estensione del contratto per la logistica dei beni farmaceutici”, in riferimento al contratto che l'ASST ha in essere dal 10/6/2017 con la ditta Coopservice Soc. Coop.p.A, - discendente da gara aggregata con capofila l'allora ASL di Brescia e aggiudicata dalla stessa con deliberazione n. 256 del 7/5/2015 - per il servizio di logistica centralizzata fino all'11/6/2026.

Segnatamente, con la predetta delibera, veniva statuito:

- a. Di approvare lo schema di contratto di sublocazione con Coopservice Società Cooperativa P.A. per l'utilizzo dello stabile in via Meucci 9 a Offanengo e da adibire a transit point nell'ambito della estensione contrattuale disposta con deliberazione n. 211 del 29/03/2022 con riferimento alla logistica dei beni farmaceutici;
- b. Dare atto che il contratto di sublocazione avrà decorrenza dall'1/04/2022 e scadrà in data 30/11/2022 ovvero in data antecedente contestualmente al venir meno degli effetti della estensione contrattuale.

Ad ogni modo, mediante richiesta di accesso agli atti, gli scriventi hanno potuto acquisire copia dei contratti stipulati con la società Coopservice.

Dall'analisi della documentazione reperita, è stato possibile evincere quanto segue.

Il contratto stipulato con la Coopservice prevede i seguenti costi iva esclusa, inerenti al periodo complessivo di 8 mesi della durata del contratto:

- 1)Righe - € 210.111,84
- 2) Attività farmacista - € 92.000,00.
- 3)Transit Point - Offanengo - € 31.250,00.
- 4) Magazzino Covid - Asola - € 51.454,08

Totale: € 384.815,92 iva esclusa (€ 469.475,42 IVA inclusa).

A seguito dell'ITR 21472 del 22 aprile 2022, gli scriventi venivano a conoscenza di ulteriori costi a carico dell'ASST di Crema imputabili all'operazione in essere con la predetta Coopservice forieri della responsabilità amministrativa per danno erariale.

In particolare, l'ASST, mediante risposta scritta sottoscritta dalla Vicepresidente Letizia Maria Bricchetto Arnaboldi (ALL. n. 6), riferiva: “In ordine al magazzino definito “Transit Point” sito in Comune di Offanengo (CR), si informa che gli interventi a carico della ASST hanno riguardato la realizzazione di una pensilina esterna per la ricarica muletti, per complessivi € 2500,00 + Iva. Le date di inizio e fine lavori sono le seguenti: 1° aprile 2022 – 29 aprile 2022”.

Peraltro, successivamente al 30 novembre 2022, termine del periodo contrattualmente previsto, l'immobile deputato a magazzino “Transit Point” rientrò nella disponibilità del sublocatore Coopservice, lucrando così, oltre ai canoni di locazione, anche delle migliori suesposte a spese dell'ASST.

Sempre in relazione a tale ultima vicenda, è d'obbligo segnalare come, probabilmente memori del danno provocato, a differenza di quanto fatto per la società La.Ra e C. S.a.s., l'ASST non abbia provveduto a richiedere alcun parere di congruità all'agenzia del Demanio.

V. La nuova trattativa con REI – Reindustria Innovazione.

Stante la necessità di individuare una soluzione definitiva all'ormai annoso *affaire* magazzino farmaceutico, considerando altresì l'obbligo di riconsegna dell'immobile adibito a “*transit point*” al sublocatore Coopservice in data 30 novembre 2022, l'ASST di Crema ha avviato una procedura per l'assistenza tecnica finalizzata al reperimento di locali idonei presso l'area Ex Olivetti – Polo Universitario “ACSU” di Crema (Cfr. Risposta scritta all'ITR 21472 dell'11 aprile 2022).

Nello specifico, in data 16 maggio 2022, è stata formalizzata a REI – Reindustria Innovazione – Agenzia di sviluppo locale a maggioranza pubblica, la richiesta di assistenza tecnica per il reperimento di un immobile da destinarsi a magazzino farmaceutico tramite una operazione di partenariato pubblico – privato.

Come appreso mediante Risposta scritta all'ITR 21581 del 19 settembre 2022, dopo molteplici interlocuzioni, sopralluoghi e visite, l'ASST è riuscita ad individuare un immobile adeguato, pur se necessitante di interventi di adeguamento.

Conseguentemente, l'azienda ha approntato tutte le iniziative per individuare le forme contrattuali più opportune, scegliendo infine il contratto di disponibilità, e impostando la predisposizione degli atti a ciò necessari.

Sennonché, improvvisamente, tra la fine di luglio e l'inizio di agosto 2022, la proprietà dell'immobile si è sottratta alle trattative, riferendo di aver rinvenuto un altro soggetto interessato.

In buona sostanza, per l'ennesima volta, nulla di fatto, ulteriore spreco di tempo e risorse pubbliche senza risolvere la questione del magazzino.

VI. La stipula di un nuovo contratto con LA.RA. S.a.s. ed il conseguente danno erariale.

In spregio e sprezzo dei più basilari principi di buon andamento dell'azione amministrativa l'ASST ha poi riproposto il medesimo immobile alla LA.RA sas ossia la stessa vincitrice della procedura di evidenza pubblica nel settembre 2021.

Si apprende, infatti, mediante lettura della risposta scritta all'ITR 21581 del 19 settembre 2022, come “**Questa volta, per evitare qualsiasi ritardo e nuove sorprese sfavorevoli, ASST ha ritenuto opportuno incaricare un legale per la conduzione di tutte le trattative, la definizione di un contratto che comprendesse l'esecuzione dei lavori e la successiva locazione, e la soluzione degli eventuali problemi giuridici**”.

Da parte di un'azienda pubblica vigilata dalla Regione Lombardia ci si sarebbe aspettati una condotta perita e prudente fin dall'inizio della vicenda in esame e non certo una violazione dei più elementari principi di contabilità pubblica. Rientra infatti nella diligenza media esigibile da una azienda pubblica come l'ASST che bandisce una procedura ad evidenza, stipulare il relativo contratto al momento della conclusione della stessa e non certo dopo oltre un anno a diverse e più onerose condizioni, con conseguente responsabilità amministrativa per danno erariale.

Ci si domanda altresì se, quando l'ASST parla di “soluzione di eventuali problemi giuridici”, la stessa si stesse riferendo alla vincolatività o meno del cd. nulla osta da parte dell'Agenzia del Demanio, fulcro essenziale di tutta la vicenda che ci occupa.

Ad ogni modo, l'ASST prosegue nella disamina e riferisce: *“[...] le parti sono giunte ad un sostanziale accordo già nei primi giorni di settembre. Sono stati poi necessari alcuni giorni per dettagliare le clausole contrattuali, acquisire le necessarie polizze assicurative, effettuare i sopralluoghi per l'accettazione dei lavori già eseguiti e per concordare il dettaglio tecnico di quelli da eseguire, approvando infine il tutto con Deliberazione n. 713 del 22 settembre 2022, con firma del contratto il 23 settembre 2022.*

Il contratto prevede tra l'altro la celere esecuzione di tutti i lavori da parte della proprietà (termine 15 dicembre 2022), con sopralluoghi costanti per le verifiche in corso d'opera e una rapida accettazione finale, onde consentire il trasferimento del magazzino alla data del 1° gennaio 2023.

Preme evidenziare che il valore del contratto di locazione pattuito è rimasto, quale valore base, quello della menzionata perizia dell'Ing. Farina risalente alla procedura del 2021; posto che nel nuovo assetto contrattuale i lavori risultano in carico alla proprietà, le Parti hanno quantificato un aumento del canone nella misura - invero estremamente favorevole per ASST, a tacer d'altro, perché non considera gli oneri finanziari e manutentivi - del 12,5% annuo del costo delle opere eseguite”.

Da qui la conseguente responsabilità amministrativa per danno erariale per aver ASST stipulato un contratto di locazione con lo stesso operatore economico risultato aggiudicatario di una procedura ad evidenza pubblica ad un importo superiore rispetto a quello a base di gara e avendo medio tempore stipulato un contratto di locazione con differente operatore economico, il tutto senza aver esperito una nuova procedura ad evidenza pubblica ed aver effettuato una perizia.

Tutto ciò premesso e rappresentato, si pongono all'attenzione dell'Ecc.ma Procura della Corte dei Conti- Lombardia in indirizzo le seguenti conclusioni in fatto che sono foriere di responsabilità amministrativa per danno erariale.

Nel settembre 2021, l'ASST di Crema aveva infatti avuto la possibilità di chiudere l'accordo relativo alla locazione con LA.RA S.a.s. Invero, il canone proposto dall'Avv. Barrillà, legale della società vincitrice della procedura ad evidenza pubblica bandita dall'Azienda Sanitaria, risultava pari ad **€ 96.817,00 oltre IVA.**

A seguito della perizia estimativa depositata in data 29.10.2021 a cura dell'Ing. Farina, è emerso come il reale valore del canone corrispondesse ad **€ 91.127,93 oltre IVA.**

Com'è noto, ai sensi della Circolare n. 16155 dell'11.06.2014 dell'Agenzia del Demanio, “qualora il canone di locazione determinato a seguito della perizia trasmessa all'Agenzia sia inferiore rispetto al canone di locazione presentato in sede di offerta, l'Amministrazione procedente dovrà acquisire l'accettazione di detto importo da parte del soggetto oferente”.

In particolare, la suddetta accettazione da parte della LA.RA S.a.s. è pervenuta all'ASST in data 14 gennaio 2022 (nota prot. n. 674 del 14.01.2022), unitamente all'invio del parere favorevole rilasciato dal Comando dei vigili del fuoco ai fini delle certificazioni antincendio.

Purtroppo, come ampiamente documentato nell'ambito della odierna trattazione, la ASST di Crema, erroneamente credendosi vincolata a tale ulteriore passaggio, provvedeva ad inoltrare, in data 14 gennaio 2022, richiesta di parere di congruità all'Agenzia del Demanio.

Per quanto riguarda l'assunto per il quale l'azienda sanitaria ritenesse tale “nullaosta” *condicio sine qua non* in ordine al corretto completamento della procedura in esame, vi è riscontro documentale all'interno della risposta scritta all'ITR 21472 dove infatti si legge: “[...] allo scadere del termine di validità dell'offerta previsto dall'avviso pubblico, risultava ancora pendente il procedimento avviato presso l'Agenzia del Demanio volto all'ottenimento del parere di congruità del canone offerto, la cui formulazione costituiva, ai sensi dell'avviso medesimo, requisito necessario ai fini del perfezionamento della procedura”.

Ed è proprio l'erronea valutazione giuridica sul punto, unitamente all'omessa assegnazione dell'incarico ad un legale al fine di presidiare la procedura di gara in esame, a far scaturire tutte le criticità già ampiamente rappresentate e che di seguito di riassumono.

Invero, eventi diretti alla base della responsabilità amministrativa per danno erariale poste in essere dall'ASST ed indubbiamente ed eziologicamente connesse a quest'ultime, sono:

- A. Il rinnovo del contratto di locazione in essere con la proprietà di Via Dogali, segnatamente nello iato temporale che va dal 10.3.2022 (data del ritiro dell'offerta da parte di LA.RA.) al 31.3.2022 (data di scadenza del contratto);
- B. La sottoscrizione dei contratti di locazione con Coopservice per **€ 384.815,92 iva esclusa (€ 469.475,42 IVA inclusa)**, nonché gli interventi a carico della ASST che hanno riguardato la realizzazione di una pensilina esterna per la ricarica muletti, per complessivi **€ 2500,00 + Iva**;
- C. Eventuali costi imputabili all'interlocuzione posta in essere con REI;

È di palmare evidenza come, laddove si fosse proceduto in assenza della predetta richiesta di nullaosta all'Agenzia del demanio, tutti i costi sostenuti sopra compiutamente enucleati sarebbero stati evitabili.

Ad oggi il danno erariale subito dall'ASST è quindi almeno pari alla somma dei suddetti costi.

Tutto ciò premesso, con il presente esposto, gli scriventi

CHIEDONO

Alla Spett. Le Procura Regionale della Corte dei Conti della Lombardia, a fronte dei fatti descritti, di attivarsi affinché:

- 1) sia verificata la sussistenza di eventuali danni erariali in capo alla ASST di Crema con conseguente responsabilità amministrativa per danno erariale degli organi apicali della medesima;
- 2) sia verificata la violazione della normativa di legge con ogni provvedimento conseguente anche in tema di responsabilità amministrativa per danno erariale per avere sottoscritto un contratto di locazione prima con Coopservice e poi con LA.RA sas a diverse e più gravose condizioni economiche;
- 3) sia sequestrata tutta la documentazione amministrativa connessa all'adozione degli atti amministrativi indicati e allegati al presente esposto-denuncia, individuando i relativi responsabili.
- 4) sia valutata la sussistenza di eventuali profili d'illecità penale e, nel caso, siano individuati i possibili soggetti responsabili, restando inteso che caso di accertamento della responsabilità amministrativa e della sussistenza di danni erariali, sia disposta l'immediata restituzione delle somme corrisposte a titolo di canoni di locazione, adottando ogni provvedimento più opportuno in capo all'ASST e agli organi apicali per la tutela economica e d'immagine dell'ASST stessa.

Nell'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'Autorità competente e di cui in indirizzo dovessero emergere fattispecie di reato per i quali la legge richiede la procedibilità a querela di parte, si chiede altresì di essere avvisati ai sensi dell'art. 406 c.p.p. nel caso in cui il Pubblico Ministero avanzi formale richiesta di proroga delle indagini preliminari e di essere avvisati anche nel caso in cui, ai sensi dell'art. 408 c.p.p., sia presentata richiesta di archiviazione.

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e documentazione, si chiede che ogni comunicazione afferente al presente procedimento in forza della procura speciale sottoscritta e allegata in calce al presente esposto-denuncia, sia inviata all'Avv. Ilaria Battistini del Foro di Bologna, con studio

le determinazioni che codesta Spett. Le Procura Regionale della Corte dei Conti, adotterà in ordine al presente esposto.

Con osservanza, Milano 25 Novembre 2022.

Avv. Ilaria Battistini